



Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 giugno 2014 (L. 173) è stata pubblicata la direttiva 2014/59/UE (qui allegata) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che armonizza le procedure per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi o delle imprese di investimento. La novità principale della direttiva è l'introduzione del principio secondo cui, al fine di limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi per il salvataggio delle banche in difficoltà (*bail-out*), la copertura delle perdite è affidata in primo luogo agli azionisti, agli obbligazionisti e ai creditori delle stesse (bail-in).

La direttiva prevede che ogni ente prepari e tenga aggiornato, in via preventiva, un piano di risanamento, sottoposto alla valutazione dell'autorità competente, che indichi le misure che l'ente sarà tenuto a prendere per ripristinare la sua situazione finanziaria a seguito di un eventuale deterioramento significativo.

La procedura di risoluzione viene avviata quando un'autorità competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, determina che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto.

Un ente è considerato tale quando viola i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione (o è probabile che li violi in un prossimo futuro); quando le sue attività sono inferiori alle passività (o è probabile che lo siano in un prossimo futuro); quando non è in grado di pagare i propri debiti in scadenza (o è probabile che non li sia in un prossimo futuro); quando necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario (tranne casi specifici individuati dalla direttiva).

Tra i principi che governano la risoluzione vi sono:

- che azionisti e creditori sostengano una quota adeguata delle perdite (gli azionisti sostengono le perdite per primi e i creditori le sostengono dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza); che gli organi di amministrazione e la direzione della banca vengano in linea di massima sostituiti;
- che i costi della risoluzione siano ridotti al minimo; che i creditori della stessa categoria ricevano pari trattamento; che i depositi protetti siano interamente salvaguardati.

Gli strumenti di risoluzione, che possono essere utilizzati individualmente o in combinazione tra loro, sono:

- la vendita dell'attività d'impresa;
- la costituzione di un ente-ponte, cioè la cessione di tutte le attività, i diritti e le passività o di parte di essi a un ente interamente o parzialmente di proprietà di un'autorità pubblica;
- la separazione delle attività non in sofferenza dell'ente da quelle deteriorate o in sofferenza;
- il bail-in (svalutazione e conversione dei titoli) degli azionisti e dei creditori dell'ente.

In particolare, azionisti e creditori partecipano al piano di ristrutturazione fino a un limite massimo dell'8 per cento delle passività della banca, e secondo una precisa gerarchia di intervento (azionisti, obbligazionisti junior, obbligazionisti senior e titolari di depositi oltre i 100.000 euro).

Sono esclusi in ogni caso dal bail-in i depositi sotto la soglia dei 100.000 euro, le passività garantite e quelle nei confronti dei dipendenti per retribuzioni e pensioni.

Nel caso in cui i fondi forniti da azionisti, obbligazionisti e creditori non siano sufficienti, è previsto il ricorso al fondo unico di risoluzione per un ammontare fino al 5% delle passività della banca in crisi.

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2015. In parallelo è stato approvato un regolamento (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che istituisce un sistema centralizzato a livello europeo per la gestione delle crisi bancarie. Il regolamento sarà direttamente applicabile; il suo ambito di applicazione comprenderà gli Stati membri "partecipanti", cioè quelli la cui moneta è l'euro, e gli Stati membri non partecipanti che abbiano instaurato una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 sul meccanismo unico di vigilanza.



**QUESTA LA PARTE TECNICA, MENTRE QUANTO SEGUE
COSTITUISCE PARTE PRATICA.**

Il 02.07.2015 potrebbe essere un'altra data che i risparmiatori ricorderanno a lungo: approvata la legge che consente alle banche in crisi di salvarsi con i loro soldi.

Si chiama bail-in (salvataggio interno) opposto a bail-out (salvataggio esterno), e significa che dal 01.01.2016 le banche in crisi non potranno più ricevere aiuti dallo Stato, ma della crisi si dovranno fare carico i rispettivi creditori e depositanti.

Ma procediamo con ordine:

- Il 02.07 scorso la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la Legge di delegazione europea 2014, con la quale sono state recepite 56 Direttive comunitarie e 9 Decisioni quadro.
- Tra le direttive recepite la n. 2014/59/UE prevede che, a partire dal 1.01.2016, nel caso di crisi di un istituto di credito - per mancanza di liquidità, squilibri patrimoniali tra attività e passività, oppure a causa di errori negli impieghi commessi dai suoi dirigenti - , potrà essere applicato lo strumento del bail-in, meccanismo mediante il quale il salvataggio dello stesso istituto deve avvenire con l'intervento, in ordine gerarchico, degli azionisti, degli obbligazionisti, dei creditori non garantiti e dei depositanti con importi superiori ai 100.000 euro, che per la banca sono passività. In Germania un'analogia legge ha previsto l'importo di 30.000 euro il limite oltre il quale è possibile applicare il bail-in, c'è da augurarsi che anche in Italia non si segua lo stesso criterio.
- Restano escluse dall'applicazione del meccanismo alcune categorie di passività, in particolare quelle più rilevanti per la stabilità sistemica o quelle protette in ambito fallimentare, le obbligazioni garantite da attivi della banca, i debiti a breve sul mercato interbancario. Altre categorie di passività potranno essere escluse dall'autorità di risoluzione (Banca d'Italia), in casi particolari e sulla base di una valutazione specifica degli effetti della crisi sulla stabilità sistemica e del possibile contagio.
- L'allocatione delle perdite dovrà avvenire rispettando rigidamente la gerarchia prevista dalla detta direttiva, che tra l'altro prevede che i depositi superiori ai 100.000 euro detenuti dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese siano "toccati" solo dopo i creditori chirografari. In ogni caso, come ha recentemente ribadito anche il Ministro Padoan, il trattamento riservato agli azionisti e ai creditori nella risoluzione della crisi non potrà essere peggiore rispetto a quello che potrebbero ricevere nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa.

Da più parti si è parlato di "prelievo forzoso", ricordando quanto avvenne nel 1992 quando nottetempo, all'insaputa degli ignari risparmiatori, passò la legge che prevedeva il prelievo forzoso del 6% dai conti correnti bancari e postali; anche perché uno "strano" silenzio ha avvolto l'intera vicenda, probabilmente per evitare l'effetto Cipro di qualche anno fa e di recente la situazione Grecia, con le file ai bancomat per prelevare quanto più denaro possibile, prosciugando così tutta la liquidità delle banche.

Allo stato non è dato sapere a quanto potrebbe ammontare un eventuale prelievo dai conti dei depositanti nell'ipotesi di crisi di un istituto italiano, non ci sono notizie al riguardo.

Però è bene sapere che attualmente il sistema bancario italiano registra circa 190 miliardi di sofferenze ed ha "in pancia" titoli dello Stato Ellenico per circa 40 miliardi, cifre da far tremare i polsi anche al più ardito degli uomini, che se non dovessero tornare indietro darebbero la stura ad eventi inimmaginabili.

La "terra incognita" di cui parla spesso Mario Draghi, Governatore della BCE.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovaniassociati.it